

IL VISTO DI CONFORMITÀ



Memorandum ad uso dei professionisti

Sommario

1 D – Cos'è il visto di conformità?	6
2 D – In cosa si concretizzano l'asseverazione e la certificazione tributaria?	7
3 D- Chi è legittimato a rilasciare il visto di conformità?	8
4 D - Un professionista legittimato a rilasciare il visto, privo di partita Iva e senza abilitazione telematica alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali – <i>Entratel</i> -, che opera nell'ambito di un'associazione professionale può rilasciare il visto di conformità?	12
5 D ... e un professionista, legittimato a rilasciare il visto, in possesso di partita Iva e senza abilitazione telematica alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali – <i>Entratel</i> - che si avvale di una società di servizi?	12
6 D- ... e un professionista senza partita Iva dipendente di una società di cui all'art. 2 del decreto 18 febbraio 1999?	13
7 D – In quali casi è necessario venga rilasciato il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali?	14
8 D – In cosa si concretizza l'apposizione del visto di conformità?	16
9 D – Quali sono le formalità preliminari che il professionista è tenuto ad osservare-per essere ammesso a rilasciare i visti di conformità?	17
10 D - Il professionista che fa parte di un'associazione professionale cosa è tenuto a riportare nella comunicazione?	18
11 D –... e il professionista che si avvale di una società di servizi o che è dipendente di una società di cui all'art. 2 del decreto 18 febbraio 1999?	19
12 D – A quale ufficio il professionista è tenuto ad indirizzare la comunicazione?	19
13 D - Quali sono i documenti da allegare necessariamente alla comunicazione?	19
14 D - Cosa deve specificare la polizza di assicurazione?	21
15 D - Il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio?	24
16 D – ... e il professionista che si avvale o lavora come dipendente di una società di servizi?	25
17 D – Da quale momento il professionista può rilasciare il visto di conformità?	25
18 D – Come deve comportarsi il professionista nel caso intervengano successive variazioni rispetto a quanto già precedentemente dichiarato e documentato con la comunicazione?	26
19 D – Cosa comporta l'apposizione del visto di conformità?	27
20 D - In quali casi le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista che appone il visto?	28

21 D - Quali controlli il professionista è tenuto ad eseguire prima di vistare i modelli 730?.....	30
22 D -In caso di controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'art. 36-ter del decreto del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quali sono le incombenze a carico del professionista che ha apposto il visto?	32
23 D - Quali sono i controlli che il professionista è tenuto ad eseguire prima di rilasciare il visto sulle compensazioni dei crediti IVA?	33
24 D - E' sempre necessario venga rilasciato il visto di conformità per le compensazioni dei crediti IVA?	35
25 D - Con riferimento ai rimborsi IVA quando è previsto l'utilizzo dell'istituto del visto di conformità?.....	39
26 D - Il contribuente che si avvale dell'istituto del visto di conformità cosa è tenuto ad attestare nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà?	41
27 D - Quali sono i controlli che il professionista è tenuto ad eseguire prima di rilasciare il visto sulle richieste di rimborso IVA?.....	42
28 D - Con riferimento ai crediti derivanti da Imposte Dirette e IRAP quando può essere applicato l'istituto del visto di conformità?.....	43
29 D - Le compensazioni dei crediti derivanti da imposte dirette - IRAP superiori a 5.000 euro sono subordinate alla preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità?	44
30 D - In quali casi è previsto l'esonero dell'obbligo di vistare le dichiarazioni fiscali?.....	45
31 D - Cosa succede se chi utilizza in compensazione il credito d'imposta è diverso dal soggetto nei cui confronti si è generato il credito?.....	48
32 D - Quali sono le verifiche che il professionista è tenuto ad eseguire sulle dichiarazioni Redditi Persone Fisiche (PF) e Redditi Società di Persone (SP) prima di vistarle?	48
33 D -... quali le verifiche da eseguire sulla dichiarazione Redditi Società Commerciali (SC)?.....	49
34 D - ... quali i controlli da eseguire sulla dichiarazione 770 prima di rilasciare il visto?	50
35 D - Cosa succede se il professionista abilitato rilascia un visto di conformità infedele?	51
36 D - Quando diventa punibile la violazione riguardante il rilascio del visto infedele? ...	52
37 D- Come deve comportarsi il professionista che, successivamente all'invio della dichiarazione fiscale, riscontra di aver emesso un visto infedele?	53
38 D - Quali sono le particolari sanzioni in cui può incorrere il professionista in caso di rilascio infedele del visto sul modello 730?	54

39 D - Cosa succede se il visto di conformità sulle dichiarazioni o sulle istanze viene rilasciato da un professionista non abilitato?	56
40 D – Cosa succede al contribuente che compensa crediti in assenza del visto?	57
41 D - Lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale comporta il riconoscimento di compensi a favore del professionista?	58
Indirizzi PEC.....	60
Modulistica.....	61
Schermate tratte dal sito www.agenziaentrate.gov.it , utili per conoscere il percorso telematico da seguire per richiedere l’abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline.....	71
Riferimenti di normativa e di prassi	75

Ultimo aggiornamento – gennaio 2020

Gli aggiornamenti più recenti riguardano:

- **il regime sanzionatorio**
- **gli indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) – l’esonero dall’apposizione del visto di conformità**
- **il contrasto alle indebite compensazioni**

Focus

Soggetti che possono rilasciare il visto di conformità

- Professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;
- soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- responsabili dell'assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)

Formalità preliminari al rilascio del visto di conformità

Il professionista è tenuto a inviare all'Agenzia delle entrate una **comunicazione**, da rendere ai sensi dell'art. 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, nella quale indicherà:

- i suoi dati anagrafici, la qualifica professionale posseduta, il codice fiscale e la partita IVA;
- il suo domicilio e gli altri luoghi dove esercita l'attività professionale;
- il codice fiscale e la sede dello studio professionale al quale è eventualmente associato;
- la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale della società di servizi di cui intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alla stessa.

Documenti da allegare alla comunicazione

- ➔ • Copia integrale della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- ➔ • dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
- ➔ • dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

1 D – Cos'è il visto di conformità?

R - Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, introdotto nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria.

Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all'Agenzia delle entrate.

Attraverso l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso:

- garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
- agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
- contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
- semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.



Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all'Erario e al contribuente, affidatosi alle sue cure, che l'attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.

Oltre al visto di conformità il legislatore ha previsto altri due livelli di controllo: l'asseverazione dei dati ai fini dell'applicazione degli studi di settore e la certificazione tributaria. Questa rappresenta il terzo livello di informazione sulla corretta applicazione delle norme tributarie e completa i primi due livelli.

Attenzione – I soggetti nei cui confronti è previsto il controllo contabile, ex articolo 2409-bis del codice civile, possono far sottoscrivere le dichiarazioni

fiscali ai soggetti che compilano la relazione di revisione anziché ai professionisti autorizzati al rilascio del visto fiscale¹.

2 D – In cosa si concretizzano l'asseverazione e la certificazione tributaria?

R – Con l'asseverazione degli elementi ai fini dell'applicazione degli studi di settore² (art. 3 del decreto ministeriale n. 164/1999) il professionista abilitato attesta che gli elementi contabili ed extracontabili del proprio assistito, comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

La certificazione tributaria - visto pesante - (art. 4 del decreto ministeriale n. 164/1999) implica l'effettuazione dei controlli indicati annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell'operare tali controlli il professionista dovrà tener conto, di norma, anche dei "principi di revisione fiscale elaborati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri dei consulenti del lavoro", intesi come procedure necessarie ai fini della certificazione tributaria.



¹Con la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile viene attestata l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, co. 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 164. Nell'apposito riquadro presente sulle dichiarazioni fiscali o istanze cui emerge il credito, dovranno essere inseriti oltre al codice fiscale dell'organo di controllo, anche specifici codici distintivi:

codice 1- revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze;

codice 2 – responsabile della revisione se si tratta di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze- codice 3 società di revisione;

codice 4 - collegio sindacale per ciascun soggetto.

² Gli studi di settore introdotti dal decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis, sono stati sostituiti, a decorrere dall'anno d'imposta 2018, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'art. 7-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225, e all'art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96.

Gli indici di affidabilità fiscale si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2018.

Attenzione - La certificazione tributaria può essere rilasciata dal professionista a condizione che nei confronti del medesimo contribuente siano stati rilasciati il visto di conformità e l'asseverazione, sempre che in quest'ultimo caso siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, inoltre è necessario che il professionista abbia accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati ogni anno con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In sintesi può affermarsi che:

- le attività di "controllo formale" appartengono al "visto";
- le attività di revisione degli elementi rilevanti per gli studi di settore appartengono alla "asseverazione";
- l'effettuazione dei controlli indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze appartengono alla "certificazione".

Attenzione - La "certificazione tributaria" può essere eseguita esclusivamente dai revisori contabili iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro che abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni³.

3 D- Chi è legittimato a rilasciare il visto di conformità?

R - Oltre ai responsabili dell'assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) sono legittimati a rilasciare il visto di conformità:

- i professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- i professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;

³ Decreto 29 dicembre 1999

- i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Questi soggetti **non** sono legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni “Modello 730”.



Attenzione - I professionisti che intendono rilasciare i visti di conformità, salvo alcune particolari eccezioni, oltre al possesso della partita IVA devono essere già abilitati ai servizi telematici *Entratel*^{4 5}.

Attenzione - Deve esistere identità soggettiva⁶ tra colui che appone il visto di conformità e il soggetto che predispose e trasmette la dichiarazione tramite il servizio telematico *Entratel*. Restano fermi i casi in cui le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista che appone il visto.

Attenzione - Per poter esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti sono tenuti ad inviare preventivamente

⁴ L'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 del Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, precisa quali sono i soggetti incaricati alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni che possono essere abilitati ai servizi telematici ENTRATEL, rinviando ad ulteriori decreti dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione di altri incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica (lett.e).

⁵ Dal 1° dicembre 2016 il professionista abilitato non può più utilizzare l'applicativo *Entratel* per stabilire una connessione con il sito web dei servizi telematici. Al suo posto è subentrato l'applicativo "Desktop Telematico", uno strumento più moderno e funzionale che accoglie le applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate per la gestione dei documenti inviati e ricevuti telematicamente (Entratel, FileInternet e i vari moduli di controllo) e provvede a gestirne automaticamente tutti gli aggiornamenti. L'applicativo "Desktop Telematico" è scaricabile accedendo al sito web www.agenziaentrate.it> *Tutti i servizi*> *Altri servizi*> *Desktop Telematico*.

⁶ Risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019.

all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione (consulta al riguardo il paragrafo dedicato alle formalità preliminari).

Attenzione - Accedendo al sito internet dell'Agenzia delle entrate⁷ possono essere consultati i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto, con espressa indicazione dell'abilitazione ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730, del luogo di svolgimento dell'attività, dell'eventuale svolgimento dell'attività in forma associata ovvero dell'utilizzo di società di servizi.

Attenzione - Il visto di conformità non si considera validamente rilasciato se⁸:

- il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati, tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
- il professionista che lo rilascia pur iscritto nell'elenco informatizzato non coincide con la persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco informatizzato ma non risulta "collegato" con l'associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica⁹;



⁷ La consultazione della scheda dedicata al professionista può essere eseguita accedendo al sito www.agenziaentrate.gov.it. Percorso da seguire: *professionisti o intermediari > comunicazioni > visto di conformità e professionisti abilitati > professionisti abilitati*.

Per i soli uffici dell'Agenzia delle entrate la consultazione della scheda dedicata al professionista può essere eseguita accedendo al sito intranet istituzionale *>assistenza> elenco professionisti > gestione professionista > polizze del professionista*.

⁸ Consultare le informazioni riportate nelle apposite voci dedicate al visto di conformità, presenti nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni fiscali.

⁹ Per maggiori approfondimenti si rimanda ai paragrafi dedicati all'associazione professionale, alla società di servizi o alla società tra professionisti.

- il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco informatizzato, ma non risulta "collegato" con la società partecipata del Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

Ricorrendo una delle ipotesi indicate, la dichiarazione viene considerata "non vistata"¹⁰ e l'Agenzia delle entrate procede nei confronti del contribuente al recupero dei crediti utilizzati in compensazione, degli interessi e all'irrogazione delle sanzioni oppure, in caso di rimborso IVA, provvede a richiedere al contribuente apposita polizza fideiussoria.

Nei confronti del professionista l'Agenzia delle entrate applicherà apposite penalità¹¹. Può essere comunque presentata una dichiarazione correttiva/integrativa, completa di visto¹².

Attenzione – Ciascun contribuente, abilitato ai servizi telematici¹³ messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, può conoscere eventuali irregolarità legate al rilascio del visto sulle proprie dichiarazioni fiscali, accedendo al proprio "cassetto fiscale"¹⁴.

¹⁰ A partire dall'anno 2019 sono stati introdotti dall'Agenzia delle entrate specifici controlli telematici diretti a verificare la legittimità del visto di conformità e le modalità di trasmissione delle dichiarazioni vistate.

¹¹ Per maggiori approfondimenti si rinvia ai capitoli di questa guida dedicati ai regimi sanzionatori.

¹² Circolare n. 1/E del 2010.

¹³ Il contribuente che intende abilitarsi ai servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate ha necessità di dotarsi di apposite credenziali di accesso che può richiedere collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it oppure recandosi presso un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

¹⁴ Il Cassetto fiscale è il servizio offerto dall'Agenzie delle entrate che consente al contribuente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali:

- dati anagrafici
- dati delle dichiarazioni fiscali
- dati di condono e concordati
- dati dei rimborsi
- dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23
- dati patrimoniali (atti del registro)
- dati e informazioni relativi agli studi di settore
- informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies.

4 D - Un professionista legittimato a rilasciare il visto, privo di partita Iva e senza abilitazione telematica alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali - Entratel -, che opera nell'ambito di un'associazione professionale può rilasciare il visto di conformità?

R - Il professionista che esercita l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di un'associazione professionale¹⁵, in cui però almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati nell'art. 3, comma 3, lettere a) e b) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322¹⁶, può essere abilitato a rilasciare il visto di conformità, e quindi può rilasciarlo, a condizione che il possesso della partita IVA e dell'autorizzazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni - *Entratel*- sussistano in capo all'associazione professionale.

Attenzione – Può apporre i visti di conformità il solo professionista abilitato al rilascio degli stessi. Ogni altro professionista appartenente all'associazione che non sia personalmente abilitato non può apporre i visti di conformità.



5 D ... e un professionista, legittimato a rilasciare il visto, in possesso di partita Iva e senza abilitazione telematica alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali - Entratel - che si avvale di una società di servizi?

R - Il professionista in possesso della partita IVA che si avvale di una società di servizi, di cui però è necessario possieda la maggioranza assoluta del capitale sociale, può rilasciare il visto di conformità a condizione che il requisito del

¹⁵ Associazione professionale di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR).

¹⁶ Rientrano nelle lettere a) e b), comma 3, art. 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria

possesso dell'autorizzazione alla trasmissione telematica – *Entratel* - sussista in capo alla società di servizi posseduta¹⁷.

Attenzione - Per l'attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista con partita IVA non può avvalersi di una società di servizi¹⁸.

6 D- ... e un professionista senza partita Iva dipendente di una società di cui all'art. 2 del decreto 18 febbraio 1999?

R - Il professionista iscritto nell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell'Ordine dei consulenti del lavoro, sprovvisto di partita IVA ma dipendente di una società di servizi di cui all'art. 2 del decreto 18 febbraio 1999 può rilasciare il visto di conformità¹⁹.



Il possesso dell'autorizzazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio *Entratel* deve sussistere in capo alla società di servizi presso cui il professionista lavora.

¹⁷ L'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali è riconosciuta dall'art. 1 del decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 tanto alle associazioni professionali e società semplici quanto alle società commerciali di servizi contabili.

Ai sensi della lettera *b*) del citato art. 1 del decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, l'abilitazione alla trasmissione telematica è concessa alle società commerciali di servizi contabili, a condizione che le azioni o quote siano possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettera *a*) e *b*) del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai sensi della lettera *a*) del citato articolo 1, l'abilitazione alla trasmissione telematica è concessa alle associazioni professionali, a condizione che almeno la metà degli associati o soci sia costituita dai soggetti individuati all'articolo 3, comma 3, lett. *a*) e *b*) del DPR 322/1998.


¹⁸ Circolare 7/E del 26 febbraio 2015.

¹⁹ Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017.

7 D – In quali casi è necessario venga rilasciato il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali?

R - L'apposizione del visto di conformità è obbligatoria:

- per la presentazione delle dichiarazioni “Modello 730”;
- per la compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui²⁰ (dichiarazioni o modelli);
- per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3, del DPR 602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito²¹.
- per ottenere l'esecuzione dei rimborsi dei crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro senza la necessità, per l'avente diritto al rimborso, di prestare la prescritta garanzia a tutela dell'Erario²².



²⁰ L'apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA per importi dapprima superiori a 15.000 euro è stata prevista dall'art. 10, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'art. 3 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ha abbassato il limite minimo portandolo a 5.000 euro.

²¹ L'obbligatorietà del visto per poter compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro è stata prevista dal comma 574, art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147. L'art. 3 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ha abbassato il limite minimo portandolo a 5.000 euro.

²² L'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, ha sostituito l'art. 38-bis del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'istituto del rilascio del visto in luogo della presentazione della garanzia per l'ottenimento dei rimborsi IVA di importo superiore a 15.000 euro. Il successivo decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'art. 7 *quater*, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha elevato la soglia dei rimborsi recanti il visto di conformità, portandola da importi superiori a 15.000 euro a importi superiori a 30.000 euro.

Attenzione - Le società e gli enti sottoposti a controllo contabile, ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile²³ o di leggi speciali, che intendono effettuare la compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro, oppure, ottenere rimborsi IVA per importi superiori a 30.000 euro annui senza presentazione di garanzie, in alternativa al rilascio del visto di conformità da parte di un professionista abilitato, possono far sottoscrivere le dichiarazioni fiscali al revisore che esercita il controllo contabile²⁴ oltre, ovviamente, al rappresentante legale o, in sua mancanza, a colui che ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale²⁵.



Attenzione - I professionisti, in possesso dei requisiti per poter rilasciare il visto di conformità, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte nonché all'IVA, emergenti dalle proprie dichiarazioni, oppure che intendono ottenere l'erogazione dei rimborsi dei crediti IVA di importo superiore a 30.000 euro, senza presentazione di garanzie, possono autonomamente apporre il visto di

²³ Ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile il controllo contabile è riservato ai revisori contabili o alle società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

²⁴ Con riferimento agli Enti Locali l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sebbene la lettera dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, indichi, quale alternativa al visto di conformità, la sottoscrizione dei revisori apposta sulle dichiarazioni delle società di capitali (per le quali ricorre l'obbligo della "revisione legale dei conti"), pur tuttavia, la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori, di cui all'articolo 234 del TUEL, ovvero di un solo revisore per i piccoli Comuni, comporta la stessa tipologia di controlli e, conseguentemente, ha la stessa valenza giuridica del visto di conformità previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997 (cfr Risoluzione n. 90 del 17 settembre 2010).

²⁵ Per effetto dell'art. 1, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica n. 322, del 22 luglio 1998, richiamato dall'art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il visto di conformità sulla dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali, può essere apposto anche dai soggetti che firmano la relazione di revisione.

conformità sulle proprie dichiarazioni fiscali senza doversi rivolgere, necessariamente, ad altri professionisti.

8 D - In cosa si concretizza l'apposizione del visto di conformità?

R - Il visto di conformità si concretizza nell'attestazione dell'esecuzione dei controlli indicati dall'art. 2 del decreto 164 del 1999.

L'attestazione è resa dal professionista con l'indicazione del suo codice fiscale e l'apposizione della sua firma negli appositi spazi dei modelli delle dichiarazioni fiscali e con il successivo invio all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni fiscali, tramite il servizio telematico *Entratel*.



Attenzione – Per poter richiedere i rimborsi IVA di importo superiore a 30.000 euro, oltre al visto rilasciato dal professionista, è necessario che il contribuente sottoscriva un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La dichiarazione, resa a norma dell'art. 47, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, deve attestare la sussistenza di specifiche condizioni riguardanti la solidità patrimoniale del richiedente il rimborso, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti contributivi effettuati.

La dichiarazione è ricevuta e conservata dal professionista che rilascia il visto.

Attenzione – La trasmissione telematica delle dichiarazioni, sulle quali è stato apposto il visto, è effettuata dal professionista, ovvero, da una società di servizi di cui lo stesso, anche unitamente ad altri professionisti, posseda la maggioranza assoluta del capitale sociale, o dalla società di servizi di cui all'art. 2 del D.M. 18 febbraio 1999 presso cui il professionista è dipendente. La trasmissione va effettuata sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista che rilascia il visto.

9 D – Quali sono le formalità preliminari che il professionista è tenuto ad osservare per essere ammesso a rilasciare i visti di conformità?

R - Prima ancora di poter esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità il professionista è tenuto ad inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione da rendere ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, nella quale dovrà indicare:

- i suoi dati anagrafici, la qualifica professionale posseduta, il codice fiscale e la sua partita IVA;
- il domicilio e gli altri luoghi dove esercita l’attività professionale;
- il codice fiscale e la sede dello studio professionale al quale è eventualmente associato;
- la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale della società di servizi di cui il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alla stessa;
- la denominazione sociale della società di servizi o della società consortile cooperativa o del consorzio o società consortile, di cui all’art. 2 del decreto 18 febbraio 1999, di cui il professionista è dipendente.



Attenzione- L’abilitazione all’apposizione del visto di conformità è unica e ha effetto per la presentazione delle dichiarazioni “Modello 730”²⁶, per la compensazione dei crediti IVA di imposto superiore a 5.000 euro²⁷, per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del DPR n. 602 del 1973, alle

²⁶ Decreto 31 maggio 1999 n. 164 e decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

²⁷ Art. 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivamente modificato dall’art. 3 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

imposte sostitutive sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro²⁸, nonché alla richiesta dei rimborsi IVA di imposta superiore a 30.000 euro²⁹.

Attenzione - Prima dell'invio della comunicazione il professionista, o la società di servizi da cui dipende o di cui lo stesso si avvale, deve essere già in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciata dall'Agenzia delle entrate – *Entratel*³⁰. L'avvenuta abilitazione al servizio telematico costituisce soltanto uno dei requisiti necessari per richiedere l'abilitazione all'apposizione del visto di conformità.

10 D - Il professionista che fa parte di un'associazione professionale cosa è tenuto a riportare nella comunicazione?

R – Se l'attività di assistenza fiscale è esercitata nell'ambito di un'associazione senza personalità giuridica, costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, il professionista è tenuto ad indicare nella comunicazione anche i dati dell'associazione professionale di cui fa parte.



Attenzione- E' il singolo professionista, iscritto nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, che può rilasciare il visto di conformità. Ogni altro professionista, appartenente all'associazione ma non personalmente iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto, non potrà validamente apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.

²⁸ Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 574 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 3 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

²⁹ Art. 38-bis del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dapprima dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, art. 13 e successivamente dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-*quater*, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

³⁰ Consulta le pagine della presente guida dedicate al servizio *Entratel* e *Fisconline*.

11 D –... e il professionista che si avvale di una società di servizi o che è dipendente di una società di cui all’art. 2 del decreto 18 febbraio 1999?

R – In entrambi i casi il professionista è tenuto ad indicare nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate anche i dati della società di servizio di cui si avvale o della società di servizi di cui lo stesso è dipendente.

12 D – A quale ufficio il professionista è tenuto ad indirizzare la comunicazione?

R - La comunicazione deve essere indirizzata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate o alle Direzioni Provinciali di Bolzano o Trento territorialmente competenti in ragione del domicilio fiscale del professionista richiedente.

La comunicazione può essere consegnata a mano presso la competente Direzione Regionale, oppure inviata tramite servizio postale con raccomandata a/r, o mediante posta elettronica certificata (PEC).



13 D - Quali sono i documenti da allegare necessariamente alla comunicazione?

R - Alla comunicazione è necessario che il professionista allegghi:

- copia integrale della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
- dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti soggettivi³¹:

³¹ La mancanza dei requisiti soggettivi, previsti dall’art. 8, comma 1 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 25 del citato decreto n. 164 del 1999, consistenti nella sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale, nella revoca dell’abitazione alla trasmissione telematica

- a)** non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari³²;
- b)** non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
- c)** non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- d)** non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali e comunali, previste dall'art. 15, co. 1, della legge 19 marzo 1990, n. 15 come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- e)** non aver fatto parte, negli ultimi 5 anni, di società (centri di assistenza fiscale) per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 6 luglio 1997, n. 241.



Attenzione - Alle predette dichiarazioni prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, o rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

delle dichiarazioni e nella comunicazione agli Ordini professionali per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

³² La locuzione “reati finanziari”, di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164 – deve intendersi nell’accezione più ampia che contiene in sé anche i reati cd. tributari, costituendo, questi ultimi, una “*species*” del “*genus*” reati finanziari.

Rientrano, a titolo di esempio, tra i reati finanziari, in relazione ai quali la condanna, anche non definitiva, o il procedimento penale pendente rappresentano cause ostative al rilascio del visto di conformità:

- i reati previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (Testo unico bancario, TUB);
- i reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, rubricato “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205” (cd. reati penali tributari);
- i reati previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa” (cd. reati fallimentari).

dicembre 2000, n. 445, andrà allegata la copia di un valido documento d'identità del professionista sottoscrittore.

14 D - Cosa deve specificare la polizza di assicurazione?

R- Il professionista è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile³³ al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e assicurare all'Erario il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate al professionista per il rilascio di visti infedeli.

La polizza di assicurazione della responsabilità civile deve specificare le informazioni di seguito indicate:

- la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione³⁴;



³³ Ai sensi dell'art. 1, comma 951, lett. a) , legge 28 dicembre 2015, n. 208, in luogo della polizza la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

³⁴ In alternativa al solo riferimento dell'art. 35 del 9 luglio 1997, n. 241, la polizza dovrà riportare le seguenti disposizioni normative:

- Decreto 31 maggio 1999 n. 164 e decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- Art. 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009, modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017 – (*Compensazione crediti IVA*);
- Art. 1, comma 574 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017- (*Compensazione crediti relativi alle imposte sul reddito, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive*);
- Art. 38-bis del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dapprima dall'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successivamente dall'art. 7-quater del

- il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a euro 3.000.000³⁵;
 - la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti. Tali esenzioni, infatti, non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente. Scoperti o franchigie sono ammessi alla sola condizione che la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;
 - la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
- Nel caso in cui il visto venga apposto sui modelli 730, la polizza deve garantire³⁶ al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241³⁷, e cioè il 30 per cento delle maggiori imposte riscontrate, a condizione

decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225-*(Rimborsi IVA)*.

³⁵ Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, articolo 6, ha innalzato il massimale previsto nell'art. 6, comma 1 e nell'art. 22, comma 1, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, da due miliardi di lire (1.032.913,80 euro) a 3.000.000 di euro.

³⁶ Decreto del 31 maggio 1999 n. 164 , art. 22 – Garanzie.

³⁷ L'art. 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come modificato dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 7 bis, entrato in vigore dal 30 marzo 2019, così recita:

“1. *Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:*

a) *[...] Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente (da euro 258 ad euro 2.582) e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente [...]*”.

che l'errore che ha generato le maggiori imposte non sia imputabile a condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

In quest'ultimo caso, i professionisti che intendono apporre il visto sui modelli 730 sono tenuti ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura per questo particolare rischio.

Attenzione – Il professionista già in possesso di idonea garanzia assicurativa per i rischi professionali potrà utilizzare tale polizza integrata da una specifica copertura assicurativa, con la previsione di un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, di importo non inferiore a 3.000.000 di euro e, comunque, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale prestata.

Attenzione – La polizza assicurativa deve essere rinnovata alla scadenza, garantendone la continuità.

Il professionista deve, pertanto, verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente.



Il professionista è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dal rinnovo o dalla firma di una nuova polizza, copia del contratto assicurativo, oppure, se la polizza è sempre la stessa, copia della quietanza di pagamento alla Direzione Regionale competente.

La trasmissione deve essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata (PEC), oppure a mezzo raccomandata A/R o con consegna diretta, unitamente

La precedente formulazione dell'art. 39 del D.Lgs n. 241 del 1997 disponeva invece “ [...] Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

all'attestazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la permanenza dei requisiti richiesti.

Attenzione – Nel caso in cui il professionista omette di trasmettere il rinnovo della polizza o copia delle quietanze di pagamento, la Direzione Regionale provvede a richiederne l'invio al fine di aggiornarne la posizione.

In mancanza di regolarizzazione il professionista non è più legittimato ad apporre il visto dalla data di scadenza della polizza.

E' fatta salva la possibilità, per il professionista, di produrre una nuova e completa comunicazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto n. 164 del 1999.

Attenzione – Le imprese di assicurazione hanno l'onere di dare immediata comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa³⁸.

15 D - Il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio?

R - Il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio; è necessario, però, che la polizza stipulata a favore dello studio associato preveda un'autonoma copertura assicurativa per l'attività di assistenza fiscale mediante l'apposizione del visto di conformità con l'indicazione del professionista abilitato allo svolgimento di questa specifica attività.

Anche in questo caso la polizza dovrà rispettare le illustrate condizioni di garanzia.



³⁸ Decreto del 31 maggio 1999 n. 164 , art. 22 – Garanzie

Il massimale non potrà essere inferiore a euro 3.000.000 e comunque adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie che rilascia il professionista associato.

16 D - ... e il professionista che si avvale o lavora come dipendente di una società di servizi?

R - In questo caso il professionista può sottoscrivere un proprio contratto di assicurazione oppure utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società, se il contratto si configura come un contratto a favore di terzo, fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni previste dalla norma³⁹. Nella polizza andranno, di conseguenza, indicate anche le generalità del professionista.⁴⁰.

17 D - Da quale momento il professionista può rilasciare il visto di conformità?

R - La Direzione Regionale, competente in base al domicilio fiscale del professionista, verifica il contenuto della comunicazione da questi resa e accerta la regolarità della documentazione prodotta, di conseguenza inserisce il nominativo del professionista in un apposito *data base* chiamato "elenco informatizzato" dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.



La possibilità di apporre il visto inizia a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione.

³⁹ Circolare n. 7/E del 2015 (pag. 12)- Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017

⁴⁰ Circolare n. 28/E del 25 settembre 2014

Nel caso di riscontro di carenze o irregolarità, il professionista è informato dalla Direzione Regionale competente al fine di integrare o regolarizzare la comunicazione prodotta.

Attenzione - Relativamente ai “Modelli 730” il professionista potrà prestare assistenza a partire dall’anno di presentazione della comunicazione, sempre che risulti abilitato al rilascio del visto alla data di apertura del canale per la trasmissione delle dichiarazioni precompilate, e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni.



Tale data viene pubblicata annualmente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Qualora il professionista viene abilitato in data successiva potrà prestare assistenza fiscale per la presentazione delle dichiarazioni 730 solo a partire dall’anno seguente.

18 D – Come deve comportarsi il professionista nel caso intervengano successive variazioni rispetto a quanto già precedentemente dichiarato e documentato con la comunicazione?

R - In caso di intervenute modifiche di quanto già dichiarato o documentato con la comunicazione resa ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, il professionista è tenuto a comunicare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate le variazioni dei dati, degli elementi e degli atti, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si sono verificati.



Attenzione - Per poter mantenere la propria iscrizione nell’elenco informatizzato il professionista è tenuto a far pervenire alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate, periodicamente ed entro il riferito termine di trenta giorni, il rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di pagamento del premio, nel caso in cui il premio relativo alla polizza sia suddiviso in rate.

Il professionista deve inoltre attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la permanenza dei requisiti comunicati in precedenza.

L'inserimento nella procedura "Elenco informatizzato" di ogni nuovo elemento, compreso quello dell'aggiornamento della polizza assicurativa, costituisce nuova comunicazione.

19 D - Cosa comporta l'apposizione del visto di conformità?

R - L'apposizione del visto di conformità implica⁴¹ il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti.

In linea di principio i controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

I controlli implicano:

- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.



⁴¹ Art. 2 del decreto ministeriale n. 164 del 1999.

Attenzione - I riscontri documentali non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all'ammontare dei componenti positivi e negativi relativi all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e in ordine all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposte in qualità di sostituto d'imposta.

Per ciascuna tipologia di dichiarazione sono delineati, con apposite *check list*, i riscontri che il professionista è tenuto ad eseguire ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

Attenzione - I controlli indicati nelle *check list* vanno considerati esemplificativi e non esaustivi e quindi, se necessario, vanno integrati dal professionista che appone il visto, in base al caso specifico.

Per poter attestare che i controlli sono stati svolti, il professionista dovrà conservare copia della documentazione controllata.

20 D - In quali casi le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista che appone il visto?

R – Oltre a quelle gestite in modo diretto dal professionista si intendono predisposte e tenute da quest'ultimo anche le dichiarazioni e le scritture contabili predisposte e tenute direttamente dal contribuente⁴² o da una società di servizi, di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, o di cui il professionista è dipendente, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista che rilascia il visto⁴³.

⁴² In questo caso nella casella “impegno a presentare in via telematica la dichiarazione” il professionista che vista e trasmette la dichiarazione andrà ad indicare il codice 1 (dichiarazione predisposta dal contribuente).

⁴³ Risoluzione n. 103/E del 28/07/2017.

Nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-impresе o a un professionista abilitato al rilascio del visto⁴⁴.

Il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità è tenuto ad esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentirne la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

Attenzione - Nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da una società di servizi composta da più di due soci, tenuto conto che nessuno degli stessi potrebbe avere la maggioranza assoluta, questa si intende posseduta da più professionisti che siano abilitati all'apposizione del visto di conformità.



Il requisito del possesso della maggioranza assoluta, proprio perché sottintende che le attività siano state effettuate sotto il diretto controllo del professionista che rilascia il visto, deve sussistere per l'intero periodo d'imposta e fino al rilascio del visto. In assenza del suddetto requisito temporale ricorre una delle ipotesi in cui le scritture contabili sono tenute da un soggetto che non può rilasciare il visto di conformità.

Anche in questo caso il contribuente potrà rivolgersi ad un Caf-impresе o a un altro professionista abilitato all'apposizione del visto.

⁴⁴ Questo principio deve ritenersi applicabile anche nelle ipotesi in cui il soggetto che tiene le scritture - astrattamente abilitato ad apporre il visto di conformità - ne sia, tuttavia, oggettivamente impossibilitato. Pertanto, laddove per ragioni di ordine pubblico, in attuazione di specifiche disposizioni di legge o, più in generale, per atto d'autorità, sia revocato l'incarico al soggetto tenuto al controllo contabile, considerata la strumentalità del visto di conformità sia ai fini della compensazione sia ai fini del rimborso, il visto può essere apposto da un CAF-impresе o da un professionista abilitato.

Si pensi, a titolo di esempio, al potere riconosciuto ai commissari straordinari di procedere, nell'interesse della procedura di amministrazione straordinaria disposta ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, alla sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile per tutta la durata della procedura stessa.

Resta fermo che gli anzidetti soggetti sono, comunque, tenuti a svolgere i controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto n. 164 del 1999 e a predisporre la dichiarazione.

21 D - Quali controlli il professionista è tenuto ad eseguire prima di vistare i modelli 730?

R- Per poter rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni 730 il professionista è tenuto a verificare:

- la corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);
- gli attestati degli acconti versati o trattenuti;
- le deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
- le detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
- i crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
- l'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.



Con riferimento alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall'imposta, deve essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il loro riconoscimento.

In relazione alle spese ripartite su più annualità, il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta.

Attenzione – Il rilascio del visto di conformità, effettuato in mancanza della verifica dei dati dichiarati, espone il professionista alle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 241 del 1997.

Attenzione - Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), ad eccezione dell'ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730, che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (C.U.). Di conseguenza, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione né i documenti relativi alle situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute, quali, ad esempio, il certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell'abitazione principale ovvero lo stato di famiglia per l'applicazione delle detrazioni soggettive di imposta.



In caso di mancata esibizione dei documenti, i professionisti abilitati, prima del rilascio del visto, sono tenuti ad acquisire dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per la fruizione delle detrazioni d'imposta e delle deduzioni dal reddito. I professionisti non sono tenuti a verificarne la veridicità.

Attenzione – Il professionista non è responsabile dell'attendibilità delle situazioni soggettive espresse dall'assistito, anche se la veridicità è attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁴⁵.

⁴⁵ Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

22 D –In caso di controllo formale delle dichiarazioni, di cui all’art. 36-ter del decreto del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quali sono le incombenze a carico del professionista che ha apposto il visto?

R- Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, eseguito ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è effettuato dall’Agenzia delle entrate nei confronti del professionista che rilascia il visto di conformità⁴⁶, ad eccezione di ciò che concerne la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a deduzioni, detrazioni e agevolazioni, a particolari situazioni autocertificate⁴⁷ e alla correttezza degli elementi reddituali.

Per quanto concerne questi ultimi casi il controllo formale viene, invece, eseguito nei confronti del contribuente⁴⁸.

In fase di programmazione dell’attività di controllo e di verifica, l’Agenzia delle entrate definisce appositi criteri selettivi finalizzati a riscontrare la correttezza della certificazione rilasciata dai professionisti.



⁴⁶ Il controllo formale ex art. 36-ter del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è compiuto nei confronti del professionista a decorrere dall’anno d’imposta 2014, ai sensi dell’art. 26, del decreto 31/05/1999, n. 164, come modificato dal comma 2, dell’art. 6 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

⁴⁷ Per maggiori approfondimenti sulle situazioni autocertificabili consulta il “Prospetto” allegato alla circolare n. 13 del 31 maggio 2019.

⁴⁸ L’art. 4-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nell’integrare l’art. 36-ter del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ha disposto che “*ai fini del controllo di cui al comma 1 dell’art. 36-ter gli uffici, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell’amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall’amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci*”.

Con specifico riferimento alle dichiarazioni “Modello 730”, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette, in via telematica, le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni⁴⁹ al professionista che ha rilasciato il visto di conformità⁵⁰.

Il professionista ha la possibilità di segnalare, tramite il canale CIVIS, eventuali dati ed elementi non considerati oppure valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità, entro i sessanta giorni⁵¹ successivi al ricevimento della comunicazione.

Dell'esito del controllo l'Agenzia delle entrate da comunicazione al professionista, sempre in via telematica, con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.

23 D - Quali sono i controlli che il professionista è tenuto ad eseguire prima di rilasciare il visto sulle compensazioni dei crediti IVA?

R - Ai fini della compensazione del credito IVA, il professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare:

- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

⁴⁹ Per maggiori approfondimenti si rimanda all'art. 26 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 175/2014.

⁵⁰ Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 175/2014, si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.

Per l'attività di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 26 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso comma 2.

Con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2013, il provvedimento del Direttore 1° giugno 2016 ha definito le modalità per le richieste di documenti e di chiarimenti per il controllo formale di cui all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nello specifico, il professionista abilitato dovrà verificare la sussistenza, in capo al contribuente, di una delle fattispecie idonee a generare l'eccedenza di imposta (*check list*):

- ✓ presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- ✓ presenza di operazioni non imponibili;
- ✓ presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
- ✓ presenza di operazioni non soggette all'imposta;
- ✓ operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.



Per il computo dell'ammontare del credito è necessario tenere conto anche dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione.

Il rilascio del visto di conformità presuppone sempre il controllo del codice di attività economica indicato nella dichiarazione IVA, che deve corrispondere a quello risultante dalla documentazione contabile, come desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, vigente al momento di presentazione della dichiarazione.

In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell'unico modulo di cui si compone la dichiarazione, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.

Nell'ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate, ai sensi dell'articolo 36 del DPR n. 633 del 1972, deve essere, invece, indicato in ogni modulo il codice dell'attività ad essa relativo.

Attenzione - Nel caso in cui il credito d'imposta destinato dal contribuente all'utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d'affari, il professionista deve effettuare l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.



Per tutti i contribuenti che non rientrano nella condizione appena accennata, la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini dell'IVA con imposta superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta, relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione. Di conseguenza, il professionista che rilascia il visto deve verificare quali fattispecie hanno generato l'eccedenza di imposta (cfr circolare n.12/2010).

La prevalenza delle operazioni va considerata in funzione della capacità di generare il credito nel caso concreto.

24 D - E' sempre necessario venga rilasciato il visto di conformità per le compensazioni dei crediti IVA?

R - L'articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha previsto importanti novità in merito alla compensazione e, nello specifico, sulla "compensazione orizzontale" dei crediti IVA, ossia sull'utilizzo dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24⁵², di imposte, contributi INPS, premi INAIL e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.



⁵² Dal 1° ottobre 2014 il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, ha ampliato le ipotesi nelle quali è resa obbligatoria la presentazione telematica del modello F24 per il pagamento

In particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 1, del citato D.L. 78/09 ha introdotto il principio secondo cui l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA, all'attualità di importo superiore a 5.000 euro, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza⁵³ da cui gli stessi risultano (a partire dal decimo giorno successivo alla loro presentazione⁵⁴).

Solo se i contribuenti intendono utilizzare in compensazione orizzontale crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro⁵⁵, su base annua⁵⁶, hanno l'obbligo di richiedere al professionista il rilascio del visto di conformità.

L'utilizzo in compensazione, per qualsiasi importo, dei crediti IVA annuali o relativi a periodi inferiori, o dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU

dei tributi. Il citato decreto ha esteso l'obbligo dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (F24 on line, F24web, oppure F24 cumulativo) e, per alcune tipologie di pagamento, ha previsto l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.

⁵³ Il visto di conformità è obbligatorio se l'istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione (cfr risoluzione n. 103 del 28 luglio 2017).

⁵⁴ L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che faceva riferimento al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza, da cui il credito emerge, è stato così modificato dal decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

⁵⁵ Per maggiori approfondimenti sui casi in cui il legislatore ha previsto soglie di importo più elevate può essere consultato l'apposito capitolo presente in questa guida, dedicato ai casi di esonero.

⁵⁶ Il limite di 5.000 euro annui previsto per l'apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Supponendo che nel primo trimestre sia stato chiesto in compensazione con il modello IVA TR l'importo di 3.000 euro, nei trimestri successivi potranno essere chiesti in compensazione ulteriori crediti fino a 2.000 euro senza la necessità di apporre il visto. Nel caso in cui il credito richiesto supera i 2.000 euro, sull'istanza andrà apposto il visto a prescindere degli effettivi utilizzi.

della dichiarazione dei redditi, deve essere operato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate⁵⁷.

In questo modo l'Amministrazione finanziaria ha la possibilità di effettuare il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24 telematico⁵⁸.



Attenzione – Il visto di conformità è richiesto solo per la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, cioè per la compensazione dei crediti IVA con debiti di natura diversa, e non anche per la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia per la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

La ragione di ciò risiede nel fatto che l'esposizione nel modello F24 di quest'ultimo tipo di compensazione configura, di fatto, una diversa modalità per esercitare la detrazione dell'eccedenza IVA a credito, ammessa senza condizioni dall'articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Utilizzare in compensazione il credito IVA con debiti IVA scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al "tetto" dei 5.000 euro, ai fini del rilascio del visto di conformità.

⁵⁷ L'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato l'art. 37, comma 49-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Quest'ultimo prevedeva l'utilizzo dei mezzi telematici solamente per le compensazioni ai fini IVA e per importi superiori a 5.000 euro annui.

Il citato art. 37, comma 49-bis, è stato da ultimo modificato dall'art. 3 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Con la citata modifica, per le compensazioni è stato previsto l'utilizzo esclusivo e generalizzato dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico) attraverso i canali *Entratel* o *Fisconline*.

⁵⁸ Ai sensi del comma 2-ter, art. 15, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, così come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019 n. 157 "nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento, per effetto dell'attività di controllo di cui all'art. 37, *co. 49-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica una sanzione pari al 5 per cento dell'importo, per importi fino a euro 5.000, e pari ad euro 250, per importi superiori a euro 5.000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Concorso di violazioni e continuazione)*".

La riferita compensazione verticale sarà, comunque, oggetto di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria al fine di verificare il corretto utilizzo dei crediti IVA emergenti dalla dichiarazione annuale e/o dall'istanza trimestrale.

Attenzione - La *ratio* della norma riguardante l'apposizione del visto è diversa dalle disposizioni relative ai limiti di utilizzazione in compensazione dei crediti, che continuano ad applicarsi secondo le regole proprie di ciascun credito al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica⁵⁹.

Attenzione – Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA o sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitaria (VIES) è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti a decorrere dalla notifica del provvedimento.

Nel primo caso non è possibile compensare fino a quando la partita IVA risulti cessata, nel secondo caso fino a quando le irregolarità che hanno generato il provvedimento di esclusione non siano rimosse.

In presenza dei citati casi il modello F24 telematico da utilizzare per le compensazioni viene scartato⁶⁰ dalla procedura.

⁵⁹ Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, dapprima fissato in 516.456,90 euro per ciascun anno solare, è stato innalzato a **700.000 euro** con il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

Per effetto dell'art. 35 comma 6-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il citato limite è elevato a **1.000.000 di euro** nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume di affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

⁶⁰ Disposizione introdotta dall'art. 2 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 124.

25 D - Con riferimento ai rimborsi IVA quando è previsto l'utilizzo dell'istituto del visto di conformità?

R - Allo scopo di semplificare e accelerare l'erogazione dei rimborsi IVA l'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha sostituito l'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il riferito articolo ha introdotto l'eliminazione dell'obbligo generalizzato della prestazione della garanzia a favore dell'Erario. Di conseguenza a decorrere dal 3 dicembre 2016 l'ammontare dei rimborsi che possono essere eseguiti senza la necessità, a carico del contribuente, di presentare la garanzia o di richiedere l'apposizione del visto di conformità è stato portato a 30.000 euro⁶¹.



Per ottenere i rimborsi IVA (annuali e trimestrali) di importo superiore a 30.000 euro è stata fissata la regola di utilizzare l'istituto del visto di conformità.⁶²

Il legislatore ha previsto un'eccezione a tale regola: non possono avvalersi del visto di conformità, e di conseguenza sono tenuti a presentare idonea garanzia, i soggetti che rientrano nelle ipotesi di rischio elencate dall'art. 38-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633⁶³.

⁶¹ La soglia di rimborso al di sopra della quale è previsto il visto di conformità, fissata dapprima per importi superiori a 15.000 euro dall'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è stata elevata a 30.000 euro dall'art. 7-*quater*, comma 32, del decreto legge 22 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

⁶² L'apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito stesso.

Pertanto, la soglia di 30.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. A titolo di esempio, qualora l'importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso siano di 5.000 euro il primo e 26.000 euro il secondo, non è necessaria l'apposizione del visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 30.000 euro.

⁶³ Il comma 4, dell'art. 38-*bis*, decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dispone che rientrano nelle ipotesi di rischio e pertanto i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della garanzia, se richiesti:

Per ottenere il rimborso IVA di importo superiore a 30.000 euro, senza obbligo di presentazione della garanzia fideiussoria, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione annuale o l'istanza trimestrale munita di visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato, oppure la sottoscrizione alternativa⁶⁴. Oltre al visto di conformità, la dichiarazione deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rendere dallo stesso contribuente a norma dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta la sussistenza di precise condizioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi.

Attenzione – Il contribuente che, a tutela dell'erogazione del rimborso, presenta la garanzia fideiussoria all'ufficio finanziario non è tenuto ad avvalersi dell'istituto del visto di conformità ed inoltre non deve presentare la prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Attenzione – Il limite di 30.000 euro annuo oltre il quale è necessario il rilascio del visto di conformità è da intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso IVA effettuate per l'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta di rimborso.

-
- a) da soggetti passivi che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (ai fini del computo dei due anni cui fa riferimento la norma, occorre verificare l'effettiva esistenza dell'organizzazione aziendale e l'effettivo esercizio d'impresa che, in taluni casi, può essere desunto anche dagli investimenti realizzati, dai lavori eseguiti, dai contratti, aventi data certa, stipulati, o dalle operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive -circolare 33/E del 22/07/2016);
 - b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
 - c) da soggetti passivi che [...], presentano la dichiarazione o istanza, da cui emerge il credito richiesto a rimborso, priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

⁶⁴ La dichiarazione sostitutiva è disciplinata dall'art. 10, comma 7, primo e secondo periodo del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Attenzione - La dichiarazione IVA, o la richiesta di rimborso infrannuale, vistata da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità si ritiene a tutti gli effetti come non vistata.

26 D – Il contribuente che si avvale dell’istituto del visto di conformità cosa è tenuto ad attestare nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà?

R- Il rimborso IVA richiesto tramite dichiarazione o istanza recante il visto di conformità prevede la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Con la stessa il soggetto richiedente il rimborso deve attestare che:

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili⁶⁵;
- b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote



⁶⁵ Le informazioni di cui al punto a) vanno rilevate dalle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso.

della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale⁶⁶;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Attenzione - La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà⁶⁷ è attestata mediante la compilazione di un apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA o nel modello IVA TR.

27 D – Quali sono i controlli che il professionista è tenuto ad eseguire prima di rilasciare il visto sulle richieste di rimborso IVA?

R – Per poter rilasciare il visto di conformità per l'ottenimento dei rimborsi IVA senza prestazione di garanzia, è necessario che il professionista effettui determinati controlli. Questi sono finalizzati oltre ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile e nel corretto riporto delle eccedenze di credito anche a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.



Occorre, di conseguenza, che il professionista verifichi:

- ✓ la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- ✓ la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- ✓ la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

⁶⁶ Ai fini del calcolo dell'annualità precedente deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso.

⁶⁷ Ai sensi dell'art. 76 del decreto Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni false o mendaci costituiscono fattispecie penalmente rilevanti.

Attenzione- Il controllo non dovrà concentrarsi solo sugli elementi da cui scaturiscono i crediti, ma deve riguardare anche la sussistenza dei presupposti dei rimborsi.

28 D – Con riferimento ai crediti derivanti da Imposte Dirette e IRAP quando può essere applicato l’istituto del visto di conformità?

R - L’apposizione del visto di conformità è prevista per la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3 del DPR 602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Il previsto limite di 5.000 euro, superato il quale scatta l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità, è da riferire alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione⁶⁸.

In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta rispettivamente di ammontare inferiore a 5.000 euro, ma complessivamente di importo superiore alla riferita soglia, questi ultimi potranno essere utilizzati in



⁶⁸ In considerazione dell’ampia previsione normativa, che genericamente richiama i crediti “relativi alle imposte sui redditi” e alla sua *ratio* ispiratrice, l’obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali. Si ritiene che debbano, invece, essere esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa [credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (caro petrolio), credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296 del 2006, credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autoveicoli, istituito dall’art. 17-decies del decreto legge 26 giugno 2012 n. 83, ecc.]

compensazione senza la necessità di apporre il visto di conformità.

Attenzione - La norma sul visto di conformità ha carattere procedurale ed è finalizzata ad assicurare il controllo del credito per utilizzi in compensazione superiori a 5.000 euro.

29 D - Le compensazioni dei crediti derivanti da imposte dirette - IRAP superiori a 5.000 euro sono subordinate alla preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità?

R - La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per imposti superiori a 5.000⁶⁹ euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge⁷⁰ e sulla quale è stato apposto il visto di conformità.

Diversamente, è previsto l'obbligo dell'apposizione del visto di conformità per il credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, di cui all'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

⁶⁹ Per verificare il superamento del limite di 5.000 euro bisogna considerare solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24 e non l'importo delle compensazioni di crediti utilizzati per il pagamento dei debiti della medesima imposta, relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito. Quest'ultima tipologia di compensazione è normata dall'art. 4, comma 3, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69. Il citato articolo prevede che "le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata".

⁷⁰ Tale previsione è stata introdotta dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Le modifiche introdotte dal citato D.L. n. 124/2019 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. In precedenza per poter utilizzare in compensazione i crediti da imposte dirette e/o IRAP non era previsto nessuno specifico obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione fiscale o dell'istanza da cui il credito emergeva.

Attenzione - L'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e dei crediti IVA annuali o relativi a periodi inferiori, deve essere operato tramite modello F24⁷¹ esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate⁷² a prescindere dall'importo.



Attenzione – La compensazione può essere effettuata esclusivamente entro la data di presentazione della dichiarazione successiva⁷³.

30 D – In quali casi è previsto l'esonero dell'obbligo di vistare le dichiarazioni fiscali?

R- L'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, così come modificato dalla legge di conversione del 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito gli indici

⁷¹ Ai sensi del comma 2-ter, art. 15, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, così come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019 n. 157 “*nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento, per effetto dell'attività di controllo di cui all'art. 37, co. 49-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica una sanzione pari al 5 per cento dell'importo, per importi fino a euro 5.000, e pari ad euro 250, per importi superiori a euro 5.000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Concorso di violazioni e continuazione)*”.

⁷² L'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ha modificato l'art. 37, comma 49-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Quest'ultimo prevedeva l'utilizzo dei mezzi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, solamente per le compensazioni dei soggetti titolari di partita IVA. L'art. 3 del decreto legge 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha ulteriormente modificato il citato comma 49-bis e con riferimento alle compensazioni di imposte ha esteso a tutti i contribuenti l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (“F24 online”, “F24 web”, “F24 cumulativo”, “F24 addebito unico) utilizzando i canali Fisconline o Entratel..

⁷³ Art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, sostitutivi dei parametri e degli studi di settore.

Gli indici ISA rappresentano la sintesi degli indicatori elementari diretti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale e professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il grado di affidabilità fiscale di ciascun contribuente è misurato con una scala che va da 1 a 10.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all'applicazione degli indici, sono riconosciuti diversi benefici, tra questi:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità

Il formulario è diviso in due sezioni principali. La sezione superiore, intitolata "VISTO DI CONFORMITÀ", è riservata al C.A.F. o al professionista e contiene campi per il "Codice fiscale del responsabile del C.A.F." e il "Codice fiscale del C.A.F.". Una freccia rossa indica il campo del codice fiscale del C.A.F. La sezione inferiore, intitolata "FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA", contiene campi per il "Codice fiscale del professionista" e un campo per l'"Esonero dall'apposizione del visto di conformità".

oppure dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

I livelli di affidabilità fiscale sono individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate⁷⁴, e i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolta dal contribuente.

⁷⁴ Con il provvedimento 10 maggio 2019 n. 126200, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha previsto l'esonero dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale nei confronti dei contribuenti che, per il periodo di imposta 2018, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- 50.000 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2019;
- 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2018.

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018. Per quanto concerne i rimborsi, il citato provvedimento 126200 del 2019 ha previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA

Il contribuente che rientra in uno dei casi evidenziati dovrà barrare l'apposita casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" presente nel frontespizio dei modelli di dichiarazione dei redditi.

Oltre alla riferita previsione, il legislatore ha anche disposto ⁷⁵ che le *start up* innovative di cui all'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono esonerate, fino all'imposto di 50.000 euro, dal dover richiedere l'apposizione del visto di conformità per compensare il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto. Tale possibilità è prevista durante l'intero periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese⁷⁶.

maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, nei confronti di contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.

Inoltre, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.

⁷⁵ Art. 10, punto 7, del decreto legge 1 settembre 2009, n. 78, convertito dalla legge 102 del 3 agosto 2009 così come modificato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

⁷⁶ Comma 8 dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

31 D - Cosa succede se chi utilizza in compensazione il credito d'imposta è diverso dal soggetto nei cui confronti si è generato il credito?

R – In questo caso il visto di conformità andrà apposto oltre che sulla dichiarazione del soggetto cedente, dalla quale risulta la cessione del credito di importo superiore ai 5.000 euro (tenuto conto del fatto che il controllo operato in sede di apposizione del visto di conformità sul credito può essere realmente effettuato solo in relazione alla dichiarazione nella quale il credito stesso si è generato), anche sulla dichiarazione del soggetto cessionario. In quest'ultimo caso il controllo, che il professionista effettuerà prima di rilasciare il visto, avrà ad oggetto il semplice riscontro dell'ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione.⁷⁷



32 D - Quali sono le verifiche che il professionista è tenuto ad eseguire sulle dichiarazioni Redditi Persone Fisiche (PF) e Redditi Società di Persone (SP) prima di vistarle?

R - In presenza delle dichiarazioni Redditi PF e SP, il professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare:

⁷⁷ La circolare n. 28/E del 2014 ha precisato che tali “principi trovano applicazione anche nell’ambito del regime di tassazione del consolidato azionario, nelle ipotesi di cessione [...] dei crediti utilizzabili in compensazione, nonché delle eccedenze di imposte ricevute ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973”. Sull’argomento relativo alla cessione del credito nell’ambito del consolidato nazionale si è espressa l’Agenzia delle Entrate anche con le risposte agli interpelli n. 49, n. 50 e n. 51 dell’anno 2018, aventi ad oggetto “Adempimenti fiscali nell’ambito del consolidato nazionale”.

- ✓ l'esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
- ✓ la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
- ✓ il riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
- ✓ la corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
- ✓ la corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata)
- ✓ la corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione
- ✓ il controllo documentale degli oneri deducibili
- ✓ il controllo documentale degli oneri detraibili
- ✓ il controllo documentale dei crediti d'imposta
- ✓ il riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente
- ✓ il controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
- ✓ il controllo delle ritenute d'acconto
- ✓ il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
- ✓ il controllo delle perdite pregresse.



33 D -... quali le verifiche da eseguire sulla dichiarazione Redditi Società Commerciali (SC)?

R - In questo caso il professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare:

- l'esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
- la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
- il riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
- la corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in



aumento/diminuzione indicate nel quadro RF della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione

- il controllo documentale delle detrazioni
- il controllo documentale dei crediti d'imposta
- il riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente
- il controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
- il controllo delle ritenute d'acconto
- il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
- il controllo delle perdite pregresse.

34 D - ... quali i controlli da eseguire sulla dichiarazione 770 prima di rilasciare il visto?

R - In questo caso il professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare:

- ✓ l'esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
- ✓ la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
- ✓ il riscontro dei dati delle certificazioni
- ✓ il controllo dei totali delle ritenute
- ✓ il controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
- ✓ il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
- ✓ il riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal Modello 770 dell'anno precedente.



35 D - Cosa succede se il professionista abilitato rilascia un visto di conformità infedele?

R – I soggetti abilitati al rilascio del visto sono responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità.

Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, ai soggetti tenuti al rilascio del visto di conformità si applicano le seguenti penalità.

In primo luogo il pagamento di sanzioni amministrative da euro 258 ad euro 2.582⁷⁸.

In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi⁷⁹, è disposta dall'Agenzia delle entrate la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo che varia da uno a tre anni, tenuto conto della rilevanza del requisito di onorabilità e moralità di alto profilo richiesta.



In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Le violazioni sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale

⁷⁸ Per maggiori approfondimenti si rimanda all'art. 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, modificato da ultimo dall'art. 7- *bis* del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Cfr la circolare n. 12/E del 24 maggio 2019.

⁷⁹ A titolo esemplificativo si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione amministrativa da euro 258 ed euro 2.582, l'apposizione del visto di conformità su una dichiarazione che contiene dati palesemente ed eccessivamente difformi dalla documentazione del contribuente (ad esempio, indicazione di crediti inesistenti) oppure l'alterazione della scelta del contribuente in merito alla destinazione del due, del cinque o dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che costituisce un dato indicato nella dichiarazione fiscale anche se non reddituale.

Ai sensi dell'art. 4-ter del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, si considera grave irregolarità anche l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazione o di comunicazione per le quali è stato rilasciato al contribuente l'impegno cumulativo a trasmetterle.

del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate.

I riferiti provvedimenti sono trasmessi anche agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione, per l'eventuale adozione di ulteriori azioni (es: azioni disciplinari).

36 D - Quando diventa punibile la violazione riguardante il rilascio del visto infedele?

R - Per quanto riguarda le II.DD. la violazione riguardante il rilascio del visto infedele è punibile in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni di cui all'art. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché in sede di controllo delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter e seguenti del DPR 600/1973.



Per quanto riguarda l'IVA la violazione è punibile in sede di liquidazione e in sede di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633⁸⁰.

Attenzione - In caso di infedeltà del visto di conformità il professionista è punito se dalle attività di liquidazione, a seguito del controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato il visto, emergono somme dovute a carico del contribuente dichiarante⁸¹.

⁸⁰ Art. 7-bis del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.

⁸¹ Circolare n. 52/E del 27 settembre 2007 e circolare n. 8/E del 7 aprile 2017.

37 D- Come deve comportarsi il professionista che, successivamente all'invio della dichiarazione fiscale, riscontra di aver emesso un visto infedele?

R - Il professionista che, dopo l'invio della dichiarazione, riscontra errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione è tenuto ad avvisare il contribuente allo scopo di procedere all'elaborazione e alla trasmissione, all'Agenzia delle entrate, della dichiarazione rettificativa.



L'articolo 7-quater, comma 48, del D.L. n. 193 del 2016 nel modificare l'articolo 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241 del 1997, ha offerto un maggior lasso di tempo agli intermediari abilitati (professionisti e CAF) per poter intervenire nella correzione del visto infedele.

Il nuovo termine previsto per il compimento delle attività rettificative è da riferirsi alla comunicazione della contestazione dell'infedeltà del visto di conformità⁸² ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del regolamento di cui al Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Di conseguenza, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata⁸³, il professionista può comunque trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente⁸⁴.

Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il professionista può trasmettere, al suo posto, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

⁸² In precedenza il termine per il compimento delle attività rettificative era fissato al 10 novembre dell'anno in cui la violazione era commessa. Circolare 7/E del 7 aprile 2017.

⁸³ L'infedeltà del visto non deve essere stata già contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

⁸⁴ L'art. 2, comma 8, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998m n. 322, come modificato dal decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, articolo 5, ha equiparato il termine entro cui il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore con quello già previsto per la dichiarazione integrativa a sfavore (cfr circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 e circolare n. 8/E del 7 aprile 2017).

38 D – Quali sono le particolari sanzioni in cui può incorrere il professionista in caso di rilascio infedele del visto sul modello 730?

R – A partire dall’assistenza fiscale prestata dall’anno 2019⁸⁵, il professionista che rilascia il visto infedele sui modelli 730 è assoggettato al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata sempreché non sia stato indotto in errore dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente e non abbia provveduto a rettificare la dichiarazione da modello 730.

Sono a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi⁸⁶.

Nel caso in cui il professionista provveda a rettificare la dichiarazione da modello 730 o, in caso di rifiuto del contribuente, provveda ad inviare una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, sempreché l’infedeltà del visto non sia stata già contestata con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, potrà usufruire della riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.



Per le violazioni commesse prima del 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore della Legge n. 26/2019) il professionista che ha rilasciato il visto infedele sul modello 730 è tenuto, invece, al pagamento di un importo corrispondente alla

⁸⁵ L’articolo 7-bis del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele contenuta nell’art. 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 241 del 1997 già modificato dall’art. 6 del D.lgs n. 175 del 2014. La modifica riguarda l’importo della somma richiesta al professionista nel caso di apposizione di un visto infedele su voci oggetto di controllo formale. Confronta circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, parte n. 1.

⁸⁶ Art. 1, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 2014 n. 175 e art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 2014, n. 175, modificato dall’art. 7-bis del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - Cfr circolare 12/E del 24 maggio 2019

somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione⁸⁷ che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, salvo, anche in questo caso, che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Qualora il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione ma prima che sia stata contestata l'infedeltà del visto, riscontra errori riguardanti l'apposizione del visto è tenuto ad avvisare il contribuente allo scopo di elaborare e trasmettere all'Agenzia delle entrate la dichiarazione rettificativa, mediante il modello 730 relativo al periodo d'imposta da rettificare. Se il contribuente non intende presentare una nuova dichiarazione, il professionista abilitato può comunicare all'Agenzia delle entrate i dati rettificati sempre a condizione che l'infedeltà non gli sia stata già contestata.



Il professionista che presenta la dichiarazione rettificativa mediante modello 730, che paga l'importo della sanzione e consegna la delega "F24" al contribuente per il pagamento dell'imposta e degli interessi, può ritenersi liberato e, pertanto, l'omesso o carente versamento dell'imposta e degli interessi deve essere riferito al contribuente⁸⁸.

Attenzione – Il professionista non è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro prevista per gli altri casi di rilascio del visto infedele.

⁸⁷ Con riferimento alle dichiarazioni da modello 730, come segnalato dalla circolare 13/E del 31 maggio 2019, "il comma 3-quater dell' articolo 26 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non appare coordinato con le nuove disposizioni [art. 39 , comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 241 del 1997, così come modificato dall'art. 7-bis del D.L. 4/2019] *allorquando stabilisce che l'ammontare delle somme dovute dal RAF/CAF o dal professionista è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi.*

Al riguardo infatti, la riduzione a due terzi deve intendersi applicabile all'importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata indicata alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del D.Lgs n. 241 del 1997".

⁸⁸ - Cfr Circolare 12/E del 24 maggio 2019

Attenzione - La violazione non è punibile se di importo inferiore a 30 euro⁸⁹.

39 D - Cosa succede se il visto di conformità sulle dichiarazioni o sulle istanze viene rilasciato da un professionista non abilitato?

R - Nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti l'attività di assistenza fiscale in assenza della necessaria abilitazione, conseguente alla mancata presentazione della comunicazione di cui all'art. 21 del decreto n. 164 del 1999, o non possieda più i necessari requisiti, possono configurarsi nei suoi confronti gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dalla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Queste violazioni determinano la revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (*Entratel*) ai sensi dell'articolo 8 del decreto 31 luglio 1998.



Le medesime conseguenze si verificano se le violazioni gravi e ripetute sono state commesse da un professionista non abilitato che, per la trasmissione delle dichiarazioni, si avvale di una società di servizi di cui detiene la maggioranza del capitale sociale o che appartiene ad una associazione professionale. In questi casi l'abilitazione potrà essere revocata in capo alla società di servizi di cui il professionista detenga la maggioranza assoluta di azioni o quote, ovvero all'associazione professionale di cui il professionista fa parte (decreto 18 febbraio 1999).

Attenzione - Le dichiarazioni, o le richieste di rimborso IVA, vistate da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità si ritengono a tutti gli effetti non vistate⁹⁰.

⁸⁹ L'art. 3, comma 10 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che "a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta".

⁹⁰ Confronta circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015.

Attenzione – Se dal controllo automatico delle dichiarazioni o delle istanze di rimborso IVA emerge che il soggetto che ha rilasciato il visto non è presente nell'elenco professionisti abilitati al rilascio, la dichiarazione anche se accolta viene considerata non vistata.

Attenzione – Il riscontro dell'irregolarità del visto non consente di effettuare le compensazioni esterne dei crediti per importi superiori a 5.000 euro e comporta la presentazione a carico del contribuente delle garanzie fideiussorie in caso di richiesta di un rimborso IVA di importo superiore a 30.000 euro.

40 D – Cosa succede al contribuente che compensa crediti in assenza del visto?

R – Nei confronti del contribuente che compensa crediti in misura superiore a euro 5.000 in violazione dell'obbligo di far apporre, sulle dichiarazioni, il visto di conformità dai soggetti legittimati, l'Agenzia delle entrate procede al recupero⁹¹ dell'ammontare dei crediti utilizzati, dei relativi interessi nonché all'irrogazione delle sanzioni⁹², con apposito atto di recupero⁹³.



⁹¹ Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 547 modificato dall'art. 3 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e legge 2004, n. 311, art. 1, co. 421 e 422 – contrasto a indebite compensazioni

⁹² La sanzione prevista è quella disciplinata dall'art. 13, comma 4, del D.Lgs n. 471 del 1997.

⁹³ Il recupero a mezzo atto di contestazione è disciplinato dall'art. 1, co. 421, della legge n. 311 del 2004 – confronta risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017.

41 D - Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale comporta il riconoscimento di compensi a favore del professionista?

R – Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale riguardante la presentazione del modello 730, il legislatore ha previsto che ai professionisti abilitati spetti un compenso a carico del bilancio dello Stato⁹⁴.

Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007, per ciascun intermediario sarà disponibile sul sito *Entratel* un'attestazione contenente il numero delle dichiarazioni "730" elaborate e trasmesse per le quali spetta il compenso.



I professionisti abilitati al rilascio del visto sono tenuti ad inviare la fattura elettronica al Dipartimento delle Finanze – Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità – Ufficio VI (C.F. 80207790587), avente codice univoco E0BOHC.

Prima di emettere la fattura elettronica, il professionista dovrà accreditarsi al Sistema di Interscambio secondo le Regole tecniche di cui all'Allegato B del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

Attenzione – Sul sito www.fatturapa.gov.it sono consultabili le informazioni relative alla fatturazione elettronica e alla procedura di accreditamento al Sistema di Interscambio (S.d.i.).

⁹⁴ L'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha apportato modifiche alle norme disciplinanti i compensi dovuti ai professionisti, nello specifico ha modificato l'art. 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e l'art. 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

Sullo stesso sito sono reperibili anche le istruzioni sulle modalità operative per la compilazione delle fatture, che tengono conto delle innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 in materia di "*split-payment*"⁹⁵.

Attenzione – L'assistenza fiscale relativa alla presentazione del modello 730 può essere prestata solo dai soggetti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro che abbiano preventivamente presentato alla Direzione Regionale competente, in ragione del proprio domicilio fiscale, la comunicazione prevista dall'art. 21 del DM 31 maggio 1999, n. 164, corredata della prescritta documentazione.

Qualunque variazione relativa alla predetta comunicazione (compresi il rinnovo della polizza assicurativa e il pagamento della connessa quietanza) deve essere formalizzata all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verifica. In assenza di tali requisiti il compenso non spetta.

⁹⁵ Legge dicembre 2014, n. 190. I fornitori privati che hanno rapporti con la P.A. (e quindi applicano il meccanismo dello *split payment*) dovranno emettere **fattura elettronica** in applicazione di quanto previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e di quanto chiarito dall'articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015.

Indirizzi PEC

Nell'ambito del processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione, l'utilizzo delle "Comunicazioni Elettroniche Certificate tra la Pubblica Amministrazione e Cittadini" - Posta Elettronica Certificata (PEC)– è da considerare uno degli strumenti fondamentali per aumentare l'informatizzazione e la digitalizzazione delle attività amministrative.

In tale ottica e allo scopo di snellire alcuni degli adempimenti posti a carico dei soggetti coinvolti in procedimenti di natura fiscale, tra questi l'invio delle comunicazioni in argomento, l'Agenzia delle entrate ha provveduto a dotarsi di PEC.

Di seguito si riportano gli indirizzi di posta elettronica certificata di tutte le Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano, dell'Agenzia delle entrate.

Direzione Regionale/Provinciale	
Abruzzo	dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Basilicata	dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Bolzano	dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Calabria	dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Campania	dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Emilia-Romagna	dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Friuli Venezia Giulia	dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Lazio	dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Liguria	dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Lombardia	dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Marche	dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Molise	dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Piemonte	dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Puglia	dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Sardegna	dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Sicilia	dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Toscana	dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Trento	dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Umbria	dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Valle d'Aosta	dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Veneto	dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Modulistica

Fac-simile modulo per la comunicazione di cui all'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164

Da compilare su carta intestata del professionista

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale _____

Oggetto: Comunicazione resa ai sensi dell'articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
e residente in _____ Via _____, con studio in
_____, via _____ C.F. _____, P. IVA
_____ iscritto/a nell'Ordine dei _____ di
_____ n. _____ abilitato alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni fiscali.

Recapito telefonico _____ numero di fax _____ indirizzo di
posta elettronica _____ indirizzo PEC _____

COMUNICA

che intende esercitare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 del D.M. 31/05/1999, n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall'art. 35 del D.Lgs n. 241 del 1997.

ALLEGA

1. copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22 del decreto n. 164 del 1999;
2. dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1 del decreto, n. 164 del 1999.

SI IMPEGNA

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti di cui sopra entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).

Luogo e data _____

(Firma del professionista)

**Fac-simile modulo per la comunicazione di cui all'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164 –
da utilizzare dal professionista operante in uno studio associato**

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale _____

**OGGETTO: Comunicazione di cui all'art. 21 D.M. 31/05/1999 n. 164 per
l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____ Via _____ Codice
fiscale _____ Partita IVA _____ iscritto all'Ordine dei
_____ di _____ n. _____ abilitato alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni

Associato nello Studio Professionale _____,
Codice Fiscale _____, Partita IVA _____,
con sede in _____, unitamente ai seguenti
professionisti:

- 1) _____ (professionista di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del
DPR 322/1998 e dell'art. 35 del decreto legislativo n. 241/1997 o altro professionista);
- 2) _____ (professionista di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del
DPR 322/1998 e dell'art. 35 del decreto legislativo n.241/1997o altro professionista);
- 3) _____ (professionista di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del
DPR 322/1998 e dell'art. 35 del decreto legislativo n.241/1997 di altro professionista);

Recapito telefonico _____, numero di fax _____ Indirizzo
di posta elettronica _____ indirizzo PEC _____

COMUNICA

che intende esercitare, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164, la facoltà di rilasciare
il visto di conformità, previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997

ALLEGA

1. copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22 del decreto n. 164 del 1999;
2. dichiarazione di responsabilità relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine di appartenenza
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto 31 maggio 1999, n. 164;

SI IMPEGNA

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).

Luogo e data _____

(Firma del professionista)

**Fac-simile modulo per la comunicazione di cui all'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164-
da utilizzare dal professionista che si avvale di una società di servizi**

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale _____

**OGGETTO: Comunicazione di cui all'art. 21 D.M. 31/05/1999 n. 164 per
l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____ Via _____
Codice fiscale _____ Partita IVA _____ iscritto
all'Ordine dei _____ di _____ n. _____
abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
Recapito telefonico _____, numero di fax _____ indirizzo di posta
elettronica _____ indirizzo PEC _____

COMUNICA

- che intende esercitare, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 31.5.1999 n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- che si avvale della società di servizi di seguito specificata il cui capitale sociale è posseduto, in maggioranza assoluta, da professionisti che hanno comunicato che intendono apporre visto di conformità come si evince dai dati che seguono:

Denominazione o Ragione Sociale	
Sede legale	
Codice fiscale	
Partita IVA	
<u>Dati anagrafici soci e qualifiche</u>	- Socio A) nato a il e residente in via C.F. iscritto all'Albo di al numero con una quota pari al% del capitale sociale;

	- Socio B) nato a il e residente in via C.F. iscritto all'Albo di al numero con una quota pari al% del capitale sociale;
Dati anagrafici organo amministrativo	Amministratore nato a il e residente in via C.F. iscritto all'Albo al numero
Dati anagrafici collegio sindacale	- Sindaco A) nato a il e residente in via C.F. iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero - Sindaco B) nato a il e residente in via C.F. iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero - Sindaco C) nato a il e residente in via C.F. iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero
Attività affidate	

ALLEGA

1. copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22 del Decreto n. 164 del 1999;
2. dichiarazioni di responsabilità relative all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine di appartenenza
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, Decreto 31 maggio 1999, n. 164

SI IMPEGNA

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).

Luogo e data _____

(Firma del professionista)

Fac-simile modulo per la comunicazione di cui all'articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164 - da utilizzare da parte del professionista dipendente di una società di cui all'articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999

All'Agenzia delle entrate
Direzione Regionale _____

OGGETTO: Comunicazione di cui all'articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164 per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Il / La sottoscritto/a _____ nato a _____
il _____ residente in _____ Via _____
_____ Codice fiscale _____ iscritto all'Ordine
dei _____ di _____
n. _____

dipendente :

della _____ società _____ di _____ servizi _____

(le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);

ovvero
della _____ società _____ cooperativa _____ o _____ società _____ consortile _____ cooperativa _____

(i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999)

ovvero
del _____ consorzio _____ o _____ società _____ consortile _____

(di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti siano, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e soci

delle predette associazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999)

sede legale _____
legale rappresentante _____
codice fiscale _____ partita IVA _____
recapito telefonico _____ numero di fax _____
indirizzo di posta elettronica _____
indirizzo pec _____

abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

COMUNICA

che intende esercitare, ai sensi dell'articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997

ALLEGA

1. copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 22 del decreto n. 164 del 1999, stipulata dalla società di cui all'articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999;
2. dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza;
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999

SI IMPEGNA

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).

Luogo e data _____

(firma del professionista)

(firma del legale rappresentante della società)

Fac-simile Autocertificazione

Da redigere su carta intestata del professionista

Ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a
_____ codice fiscale _____
residente in _____ alla via _____ n. _____
consapevole delle implicazioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle
conseguenze di cui all'articolo 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o
false attestazioni, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 300/1992 e degli articoli 46 e 47 del
citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
- di non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
- di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti;
- che non sussistono provvedimenti di sospensione e/o cancellazione dall'Ordine dei _____ a cui è iscritto/a;
- di effettuare la trasmissione telematica, mediante una delle seguenti modalità:
 - in proprio mediante l'apposita abilitazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate;
 - tramite una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (come specificato nell'apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 21 del D.M. n. 164/1999)
 - tramite l'associazione cui lo stesso appartiene (i cui dati sono specificati nell'apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 21 del D.M. n. 164/1999) ai sensi di quanto previsto al punto 3.1.1 della Circolare 21/E del 4 maggio 2009.
 - quale professionista dipendente di una società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni;

○ quale professionista dipendente di una società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999;

○ quale professionista dipendente di un consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti siano, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

La copia della polizza assicurativa n. _____ nonché la quietanza di pagamento del premio è conforme all'originale in suo possesso.

In allegato:

• copia documento di identità n. _____ rilasciato da _____
valido fino a _____

_____, li _____

In fede
Il professionista

Schermate tratte dal sito www.agenziaentrate.gov.it, utili per conoscere il percorso telematico da seguire per richiedere l'abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline

Tutte le informazioni relative all'abilitazione telematica per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali "Fisconline o Entratel" possono essere reperite accedendo al sito <http://www.agenziaentrate.gov.it> insieme a tutta la documentazione fiscale, ai prodotti software dell'Agenzia e alla normativa di riferimento.

Di seguito si riportano alcune schermate tratte dal sito dell'Agenzia delle entrate allo scopo di illustrare il percorso da seguire per la richiesta dell'abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/areariservata

Ministero dell'Economia e delle Finanze

agenzia entrate

Richiedi il PIN Contatti e assistenza Trova l'ufficio

Seguici su: f t y r

Cerca...

Cittadini Imprese Professionisti Intermediari Enti e PA L'Agenzia

Area riservata

Ti trovi in: Home / Area riservata

Area riservata

Entratel/Fisconline

Compilazione e invio di dichiarazioni e comunicazioni, versamenti, registrazione contratti di locazione, consultazione dei propri dati fiscali e immobiliari, Cvis -assistenza fiscale, ecc.

Se hai un'identità SPID o le credenziali Entratel/Fisconline

Accedi

Gli utenti in possesso di un'identità Spid possono accedere ad Entratel solo se già registrati al servizio

- ▶ [Non hai SPID?](#)
- ▶ [Non sei ancora registrato?](#)
- ▶ [Hai smarrito le credenziali?](#)
- ▶ [Domande frequenti](#)

Sister

Consultazione e aggiornamento dei dati catastali e di pubblicità immobiliare

Se hai un'identità SPID o le credenziali Sister

Accedi

Gli utenti in possesso di un'identità Spid possono accedere a Sister solo se già registrati al servizio

- ▶ [Non hai SPID?](#)
- ▶ [Non sei ancora registrato?](#)
- ▶ [Hai dimenticato la password?](#)
- ▶ [Assistenza online](#)

agenzia entrate

85% 14:04 23/08/2018

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registri.jsp

Ministero dell'Economia e delle Finanze

agenzia entrate

ITA ENG DEU

Richiedi il PIN Contatti e assistenza Trova l'ufficio

Seguici su: f t y r

Cerca...

Cittadini Imprese Professionisti Intermediari Enti e Pa L'Agenzia Area riservata

Entratel - Fisconline

Registrazione ai servizi telematici

Registrazione ai servizi telematici

Fisconline

Fisconline è dedicato a **tutti i contribuenti maggiori di anni 16**, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti, che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad Entratel.

[Registrazione a Fisconline](#)

Entratel

Entratel è riservato ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni e atti: persone fisiche, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per più di 20 soggetti; intermediari (professionisti, Caf e associazioni di categoria), per la presentazione telematica delle dichiarazioni; Poste Italiane spa, per le proprie dichiarazioni e per quelle presentate dai contribuenti agli sportelli; società che trasmettono per conto delle società del gruppo cui fanno parte; Amministrazioni dello Stato; intermediari e soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione.

[Registrazione a Entratel](#)

Link correlati

- [I Servizi online dell'Agenzia delle Entrate - pdf](#)
- [Maggiori informazioni sui servizi disponibili](#)
- [Normativa di riferimento privacy](#)
- [Richiedi il Pin in ufficio o tramite l'App dell'Agenzia](#)

Guarda il video

85% 14:06 23/08/2018



https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/ModAbilitazEn.jsp

Ministero dell'Economia e delle Finanze

agenzia entrate

Richiedi il PIN

Contatti e assistenza

Trova l'ufficio

Seguici su: f t y r

Cerca...

Cittadini Imprese Professionisti Intermediari Enti e Pa L'Agenzia

Area riservata

Entratel

Richiesta pre-iscrizione

Persone fisiche

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Primo Accesso

Prelievo dati

Allegato per ufficio

Ricerca PEC per istanze di variazione utenza

Ti trovi in: [Entratel Fisconline](#) / Richiesta di abilitazione

Richiesta di abilitazione Entratel

Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel occorre procedere secondo i seguenti passi:

1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente in questa pagina alla lettera A;
2. presentare il Modulo di richiesta:
 - attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo che verrà fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione;
 - ad un qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.

Per richiedere eventuali variazioni relative a utenze già attive:

1. presentare il Modulo di richiesta:
 - attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo ottenibile mediante l'apposita funzionalità "[Ricerca PEC per istanze di variazione utenza](#)".
 - ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.

A. Richiesta di pre-iscrizione

- [persone fisiche](#);
- [soggetti diversi dalle persone fisiche](#);

B. Modulo di richiesta, dopo aver effettuato la pre-iscrizione, seguendo le seguenti [istruzioni - pdf](#), compilare il [Modulo - pdf](#), che può essere:

1. trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione; in questo caso, il modulo viene sottoscritto con firma digitale e inviato unitamente all'eventuale documentazione, in formato PDF

Link correlati

- [I Servizi online dell'Agenzia delle Entrate - pdf](#)
- [Maggiori informazioni sui servizi disponibili](#)
- [Normativa di riferimento privacy](#)
- [Richiedi il Pin in ufficio o tramite l'App dell'Agenzia](#)
- [Prenotazione appuntamenti](#)

85%

12:43

24/08/2018

Riferimenti di normativa e di prassi

- Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
- Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 – art- 62-bis
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471- art. 13
- Decreto Presidente Repubblica 22 luglio 1998, n. 322– artt. 1 e 3
- Decreto 31 luglio 1998 - art. 8
- Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164
- Decreto dirigenziale 18 febbraio 1999
- Decreto 29 dicembre 1999
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 34
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445- artt. 46 e 47
- Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, art 3-bis, co. 10 e art. 7-quinquies, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
- Decreto 29 marzo 2007 – art. 2
- Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 2009, n. 102
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 185439 del 21 dicembre 2009
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 10
- Decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (art. 3, co. 10) convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 40186 del 16 marzo 2012
- Decreto interministeriale 8 febbraio 2013 n. 34 - Regolamento della legge 183/2011
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 574 (legge di stabilità 2014).
- Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, art. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64

- Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
- Decreto ministeriale del 29 dicembre 2014
- Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 951 e comma 957
- Decreto ministeriale 1° settembre 2016
- Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 85528 del 01/06/2016
- Decreto ministeriale 1° settembre 2016
- Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-bis e art. 7-quater, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
- Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
- Decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, art. 9 inserito dalla Legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136
- Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
- Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 4-bis e art. 4-ter, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58
- Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate prot. n. 126200 del 10 maggio 2019
- Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, artt. 1, 2 e 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

- Circolare 17 giugno 1999 n. 134
- Circolare 6 aprile 2006 n. 13/E
- Circolare 23 marzo 2006 n. 17/E
- Circolare 27 settembre 2007 n.52/E
- Circolare 9 aprile 2008 n. 36/E
- Circolare 4 maggio 2009 n. 21/E
- Circolare 23 dicembre 2009 n. 57/E
- Circolare 15 gennaio 2010 n. 1/E
- Circolare 12 marzo 2010 n. 12/E
- Risoluzione 13 luglio 2010 n. 73
- Risoluzione 17 settembre 2010 n. 90

- **Circolare 25 maggio 2012 n. 15/E**
- **Circolare 14 maggio 2014 n. 10/E**
- **Risoluzione 2 settembre 2014 n. 82/E**
- **Circolare 19 settembre 2014 n. 27/E**
- **Circolare 25 settembre 2014 n. 28/E**
- **Circolare 30 dicembre 2014 n. 31/E**
- **Circolare 30 dicembre 2014 n. 32/E**
- **Circolare 19 febbraio 2015 n. 6/E**
- **Circolare 26 febbraio 2015 n. 7/E**
- **Circolare 23 marzo 2015 n. 11/E**
- **Circolare 27 ottobre 2015 n. 35/E**
- **Risoluzione 14 aprile 2016 n. 23/E**
- **Circolare 22 luglio 2016 n. 33/E**
- **Risoluzione 6 dicembre 2016 n. 112/E**
- **Circolare 4 aprile 2017 n. 7/E**
- **Circolare 7 aprile 2017 n. 8/E**
- **Risoluzione 4 maggio 2017 n. 57/E**
- **Risoluzione 28 luglio 2017 n. 103/E**
- **Circolare 27 aprile 2018 n. 7/E**
- **Risoluzione 14 novembre 2018 n. 82/E**
- **Risposta n. 49 ad interpello pubblicata il 25 ottobre 2018**
- **Risposta n. 50 ad interpello pubblicata il 25 ottobre 2018**
- **Risposta n. 51 ad interpello pubblicata il 25 ottobre 2018**
- **Circolare 15 maggio 2019 n. 11/E**
- **Circolare 24 maggio 2019 n. 12/E**
- **Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E**
- **Circolare 2 agosto 2019, n. 17/E**
- **Circolare 9 settembre 2019, n. 20/E**
- **Risoluzione 29 novembre 2019, n. 99/E**
- **Risoluzione 31 dicembre 2019 n. 110/E**

Direzione Regionale del Molise
Ufficio Servizi
“Il visto di conformità”

a cura di Annamaria Zampino

Guida ad uso dei professionisti consultabile
sul sito nazionale dell’Agenzia delle entrate
<http://agenziaentrate.gov.it>
e sul sito Internet
della Direzione Regionale del Molise
<http://molise.agenziaentrate.it>

Aggiornamento – 31 gennaio 2020

Si ringrazia la Direzione Centrale Servizi Fiscali